



NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI
(D.LGS 385 DEL 01/09/1993 e successivi aggiornamenti)

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO S.p.A. - GRUPPO BANCARIO LA CASSA DI RAVENNA

Sede Sociale: Viale Marti, 443 -55100 - Lucca - Iscr. Albo Aziende di Credito n. 5564 - R.E.A. - Lucca n. 181609

Codice Banca n.3242 - Partita IVA n. 01880620461

Tel. 0583 43271 - Fax 0583 491255 – www.bancodilucca.it

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia,
iscrizione all'albo delle Aziende di Credito presso Banca d'Italia n. 5564

In caso di offerta "Fuori Sede" compilare i riferimenti del soggetto che entra in contatto con il cliente:

Nome e Cognome: _____ Società: _____ Qualifica: _____

Indirizzo: _____ Numero di telefono: _____ e-mail: _____

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia del presente documento dal soggetto sopra indicato:

Nome del Cliente: _____ Data e Firma del Cliente _____

La Banca non commercializza questo prodotto attraverso tecniche di comunicazione a distanza.

Se quanto illustrato in questo foglio informativo non è chiaro o se si necessita di ulteriori informazioni, è opportuno chiedere chiarimenti al personale prima della firma.

CHE COS'È LA CASSETTA DI SICUREZZA

Con questo servizio la banca mette a disposizione del cliente un contenitore (la c.d."cassetta di sicurezza"), del quale la banca garantisce l'integrità, collocato in appositi locali dotati di chiusure ermetiche e/o di dispositivi di allarme, nel quale il cliente può introdurre, in modo riservato e senza che la banca ne sia a conoscenza, valori ed oggetti vari (gioielli, valori, documenti importanti, etc.).

Il cliente può effettuare depositi, ritiri o semplici controlli dei beni riposti nella cassetta secondo le modalità contrattualmente pattuite con la banca. Il cliente può tenere informata la banca del valore complessivo dei beni immessi nella cassetta. Il canone relativo alla locazione delle cassette di sicurezza può essere addebitato direttamente sul conto corrente.

I Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presente:

variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;

la banca risponde verso il cliente per l'idoneità e la custodia dei locali e per l'integrità della cassetta, salvo il caso fortuito (art. 1839 cod.civ.).

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti per un contratto di Cassetta di Sicurezza.

Questo vuol dire che il prospetto non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti in relazione sia al singolo deposito sia all'operatività del singolo cliente.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente anche la sezione "altre condizioni economiche".

Tutte le voci di costo sono esposte al valore massimo applicabile (ad esclusione di quelle con una diversa e specifica indicazione).

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

| VOCI DI COSTO | |
|---|---|
| Canone annuo (include il premio assicurativo per un valore dichiarato pari a € 5.200,00) | pagamento anticipato (iva compresa) |
| Presso Firenze Agenzia 2 | |
| dm3 fino a 12,6 (tipo A10) | € 275,00 |
| dm3 da 18,01 a 25 (tipo C30) | € 355,00 |
| Presso Sede di Lucca | |
| dm3 fino a 12,6 (tipo A10) | € 275,00 |
| dm3 da 12,61 a 18 (tipo B20) | € 320,00 |
| dm3 da 18,01 a 25 (tipo C30) | € 355,00 |
| dm3 da 25,01 a 30 (tipo D40) | € 390,00 |
| Presso Livorno | |
| dm3 fino a 12,6 (tipo A10) | € 275,00 |
| dm3 da 12,61 a 18 (tipo B20) | € 320,00 |
| Premio assicurativo annuo anticipato | 3,5 per mille del valore dichiarato (per valori dichiarati superiori a € 5.200,00 con un massimo di € 49.800,00) |
| Spese per apertura contratto | € 10,00 |
| Spese per ogni accesso | € 0,00 |
| Spese aggiuntive per apertura contratto per cointestato o mandatario | € 5,00 |
| Spese invio documento di sintesi | Le spese relative all'invio del documento di sintesi sono applicate per l'importo convenuto sul conto corrente di regolamento |

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

| | |
|---|----------------|
| Rimborso spese per apertura forzata ai fini di verifica | € 100,00 + iva |
| Rimborso spese per apertura forzata per perdita di chiave | € 100,00 + iva |
| Rimborso spese per sostituzione serratura/chiave | € 510,00 + iva |

Deve inoltre essere considerato il costo dell'imposta di bollo, tempo per tempo vigente, addebitato all'apertura del contratto.



RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

La banca e l'Utente possono recedere dall'accordo, con un preavviso di 15 giorni lavorativi rispetto alla data di efficacia del recesso, dandone comunicazione mediante raccomandata.

La banca avrà la facoltà di risolvere l'accordo con effetto immediato e conseguente interruzione del servizio quando l'utente ritardi per oltre un mese il pagamento del canone o di quanto altro dovuto.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Il recesso provoca la chiusura del contratto immediatamente.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca, che risponde entro 60 giorni dal ricevimento, per posta ordinaria all'indirizzo "Banco di Lucca e del Tirreno S.p.a. – Ufficio Reclami c/o La Cassa di Ravenna S.p.A. Piazza Giuseppe Garibaldi 6 48121 Ravenna RA", o per posta elettronica alla casella reclami@bancodilucca.it o tramite pec a reclami@pec.bancodilucca.it ovvero consegnata allo sportello dove è intrattenuto il rapporto.

In relazione ai servizi di pagamento i tempi massimi di risposta non sono superiori a 15 giornate lavorative dal ricevimento del reclamo.

Se il cliente non è soddisfatto della risposta o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*; per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. Resta fermo diritto del Cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Se il Cliente intenta il procedimento presso l'ABF si intende assolta la condizione di procedibilità prevista dalla normativa. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, quale condizione di procedibilità, il Cliente e la Banca devono tentare il procedimento di mediazione, ricorrendo:

- all'*Organismo di Conciliazione Bancaria* costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo regolamento) oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

LEGENDA

| | |
|---------------|---|
| Canone | E' il corrispettivo che il cliente paga periodicamente alla banca per l'utilizzo dello specifico servizio. Viene di regola addebitato sul conto corrente del cliente. La periodicità del versamento può essere variabile. |
|---------------|---|